

**CONTRATTO PER I SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA  
RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E  
MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE**

L'ACI - Automobile Club d'Italia (di seguito, più semplicemente "ACI")-, con sede legale in Roma, via Marsala, 8 (Partita IVA: 00907501001), rappresentato per la stipula del presente contratto dall'Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'ACI

e

la Società ..... - delegataria - (per il seguito denominata "Società"), con sede in ..... , partita IVA ..... , nella persona di ..... , in qualità di ..... giusta procura del .....

le Società ..... - coassicuratrice - , con sede in ..... , partita IVA ..... nella persona di ..... in qualità di ..... giusta procura del .....

**PREMESSO CHE**

La Giunta Sportiva dell'ACI ha deliberato di affidare il servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche.

- con bando di gara spedito alla GUCE in data 10/11/2014 e pubblicato sulla GURI n. 131 del 14/11/2014 è stata indetta una procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento dell'appalto in un unico lotto;
- la Società è risultata aggiudicataria della procedura aperta n. 1/2014, avendo formulato l'offerta al prezzo più basso, come previsto dal bando di gara;
- la Società dichiara di aver preso atto che l'ACI è assistita dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le Società AON S.p.A. (mandataria e capogruppo) e la G. e A. gestioni e assicurazioni S.r.l. (mandante), broker assicurativo, in conformità al Codice delle Assicurazioni di cui al D.Lgs. 209/2005, così come previsto nelle clausole contenute nello specifico capitolato tecnico, salvo diversi accordi tra la Contraente (ACI), il broker uscente ed il broker subentrante nel rispetto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia;

Contratto ACI – Società servizi assicurativi organizzatore

- la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dai suoi allegati, dalla polizza e suoi allegati, nonché dal bando e dalla lettera di invito definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni negoziali e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica e tecnica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
- la Società dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto e che non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/90 e che l'offerta è stata predisposta nel rispetto di tale normativa;
- la Società ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- l'efficacia del presente contratto è subordinata all'esito positivo delle verifiche, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000 in merito ai requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara;
- come previsto dal bando di gara, il presente contratto è efficace dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2014 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2017 salvo facoltà della Contraente di richiedere la proroga della garanzia per un periodo massimo di un ulteriore annualità.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **1. Disposizioni generali**

1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, la polizza relativa alle coperture assicurative, come indicato nell'articolo 2 del contratto e l'offerta economica (all. 2) formulata dalla Società.
3. L'esecuzione del servizio è regolata:
  - dalle clausole del presente contratto e dalla polizza (all. 1) e suoi allegati;
  - dalle dichiarazioni di offerta economica (all. 2) presentate dalla Società;

e, per quanto non previsto:

Contratto ACI – Società servizi assicurativi organizzatore

➤ dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI, emanato in attuazione dell'art. 13, 1 comma, lett. i) ed o) del D.Lgs. 419/1999 e dello Statuto ACI, nonché dalle disposizioni di legge in vigore per gli enti pubblici non economici;

➤ dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative regolanti la materia.

4. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

## **2. Oggetto del contratto**

1. Costituisce oggetto del presente contratto il servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche, come dettagliatamente regolato dal capitolato (allegato) e dai suoi allegati.

## **3 . Variazioni del servizio**

1. L'ACI si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di variare, sia in aumento che in diminuzione, le prestazioni relative all'oggetto del presente contratto, come pure di variare l'ambito di tutela delle singole polizze.

2. Nei casi previsti dai precedenti commi, le variazioni e le conseguenti regolazioni del premio saranno disciplinate dalle specifiche clausole contenute nella relativa polizza assicurativa.

3. Nel caso in cui la Società non ottemperi alle richieste di cui sopra, l'ACI si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto con le modalità e le conseguenze di cui al successivo articolo 18.

## **4. Durata**

1. Il presente contratto ha durata triennale, a decorrere dal dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2014 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2017.

2. Alla scadenza del 31 dicembre 2017, come previsto all'art.1 – “Durata del contratto” (allegato 1), l'ACI ha la facoltà di richiedere alla Società la proroga annuale della garanzia, fino alle ore 24,00 del 31/12/2018.

## **5. Condizioni generali di servizio**

1. La Società assicura, per tutta la durata contrattuale, l'erogazione dei servizi assicurativi oggetto del presente contratto, senza soluzione di continuità, a regola d'arte, nel rispetto

Contratto ACI – Società servizi assicurativi organizzatore  
delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prestazioni contenute nel capitolato tecnico allegato . A tal fine la Società dovrà disporre di idonee strutture che consentano di ottimizzare l'erogazione dei predetti servizi, di effettuare il costante monitoraggio e di adeguarsi agli standard di qualità previsti.

2. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 9, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione dell'attività e del servizio oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione dei suddetti servizi ed attività.
3. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura del servizio richiesto e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente il servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare ed eseguire disposizioni normative e regolamentari in vigore o emanate successivamente alla stipula del presente atto resteranno ad esclusivo carico della Società, che ne assume ogni relativa alea; la Società, pertanto non potrà avanzare pretesa di compensi a qualsiasi titolo ed, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso che l'esecuzione del servizio dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ACI e/o da imprese terze e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine allo svolgimento del servizio o per cause non imputabili all'ACI.
5. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, la Società ha l'onere di indicare, entro 5 (cinque) giorni e per iscritto all'ACI, i fatti e le ragioni poste a base della contestazione, pena la decadenza di ogni vantato diritto.
6. La Società si impegna ad eseguire il servizio avvalendosi di personale professionalmente qualificato, addestrato e competente, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

## **6. Impegni specifici della Società**

1. La Società si impegna a curare, mediante personale dedicato, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare, nonché a controllare la loro buona esecuzione.

Contratto ACI – Società servizi assicurativi organizzatore

2. La Società si impegna a consentire e agevolare l'esercizio, da parte dell'ACI, dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico o in via telematica e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Società potrà sospendere o rinviare di sua iniziativa l'erogazione dei servizi, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la società si obbliga a dare tempestiva comunicazione.

## **7. Corrispettivi**

1. Il corrispettivo relativo alla copertura del rischio assicurato avente ad oggetto il servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche è costituito dal premio che ammonta a complessivi € 10.400.000,00 (diecimilioniquattrocentomila/00) per l'intera durata contrattuale inclusa l'eventuale proroga annuale, comprese le franchigie, i massimali che devono intendersi qui integralmente trascritte.
2. Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio della Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili, salvo quanto stabilito all'articolo 7 in caso di variazioni, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
3. La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo sopra indicato salvo e nei limiti di quanto previsto dal presente contratto.

## **8 . Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, la Società dovrà emettere per la polizza assicurativa idonea quietanza di pagamento premio secondo le periodicità definite nel contratto assicurativo.
2. Per la corretta gestione contabile, salvo diversi accordi o disposizioni dell'ACI, la Società si impegna a rimettere la suddetta quietanza al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le Società AON S.p.A. (mandataria e capogruppo) e la G. e A. gestioni e assicurazioni S.r.l. (mandante), broker dell'ACI, contestualmente alle relative scadenze.
3. Salvo diversi e successivi accordi tra le parti, il pagamento dell'importo, previo incasso ricevuto da parte dell'ACI, verrà effettuato dal Broker presso l'Istituto di credito indicato a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla Società previa verifica da parte

Contratto ACI – Società servizi assicurativi organizzatore dell'ACI e/o del Broker che i servizi siano stati eseguiti regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali.

4. La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI e/o al Broker eventuali variazioni del numero di conto corrente o dell'istituto di credito sul quale effettuare il pagamento. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta il pagamento effettuato sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avrà effetto liberatorio.

## **9. Cessione del contratto**

1. E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere il presente contratto o di far eseguire in tutto o in parte ad altre imprese il presente contratto.
2. In caso di inadempienza da parte della Società agli obblighi di cui al precedente comma 1, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'ACI potrà risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 18.

## **10. Esonero Responsabilità ed obbligo di manleva**

1. La Società, assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'ACI, anche in sede giudiziale, per ogni responsabilità in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile delle persone delle quali l'ACI sia tenuto a rispondere per legge.
2. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l'ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'ACI stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.

## **11. Obblighi di riservatezza e segretezza**

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all'attività svolta dall'ACI di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.

Contratto ACI – Società servizi assicurativi organizzatore

2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'oggetto contrattuale.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

## **12. Trattamento dei dati**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

In specie, la Società prende atto che :

- a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
- b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell'ACI, con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione del contratto;
- d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'esecuzione comporterà la risoluzione di diritto dello stesso ;
- e) i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici dell'ACI e comunicati ad altri enti pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica);
- f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Contratto ACI – Società servizi assicurativi organizzatore

3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. La Società è obbligata al rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività di cui al presente atto e ad attenersi alle eventuali direttive ed istruzioni impartite dall'ACI, sollevando quest'ultimo da eventuali conseguenze dannose che dovessero verificarsi.

### **13. Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali**

1. La Società nell'esecuzione del servizio è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

### **14. Obblighi nei confronti dei dipendenti**

1. La Società si impegna assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali e ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.

### **15. Recesso**

1. In aggiunta ai casi di recesso previsto nel capitolato tecnico, l'ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:
  - ◆ giusta causa;
  - ◆ mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione dell'ACI o del ruolo di Federazione Sportiva Nazionale;

Contratto ACI – Società servizi assicurativi organizzatore

2. L'ACI ha altresì la facoltà di rinunciare parzialmente all'oggetto contrattuale. Tale facoltà di recesso parziale potrà essere esercitata in qualsiasi momento e senza alcun onere al riguardo, dandone comunicazione alla Società con preavviso di almeno 30 giorni.
3. Nei casi di recesso di cui al presente articolo, la Società è tenuta a rimborsare la parte di premio assicurativo, al netto dell'imposta, relativa al periodo di copertura non corso.
4. In entrambe le citate ipotesi di recesso, sia totale che parziale, all'ACI non fa carico – in deroga al criterio sinallagmatico e per quanto analogicamente si possa ricavare dal secondo comma dell'articolo 1671 c.c. – alcun onere aggiuntivo, indennità o rimborso spese oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.

## **16. Risoluzione**

1. Oltre che nei casi espressamente previsti, qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente, ovvero in casi di inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento del servizio, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, l'ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine (non inferiore a quindici giorni) per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite. Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnato, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.
2. In ogni caso, si conviene che l'ACI potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c. il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A/R nei seguenti casi:
  - ◆ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso di vigenza contrattuale;
  - ◆ qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - ◆ in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto e nel capitolato tecnico.

## **17. Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Contratto ACI – Società servizi assicurativi organizzatore

Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario;

2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI; i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 9 bis della L.136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

## **18. Giurisdizione, legge da applicarsi e foro competente**

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva la giurisdizione italiana, il diritto italiano ed in via esclusiva il foro di Roma.
2. E' fatto obbligo di tentare preliminarmente la conciliazione della lite tramite uno degli organismi di mediazione civili previsti dalla normativa vigente al momento della insorgenza della controversia.

## **19. Disposizioni antimafia**

1. La Società assume espressamente l'obbligo di comunicare all'ACI l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Contratto ACI – Società servizi assicurativi organizzatore

2. La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà per l'ACI di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

## **20. Rapporti tra le parti**

1. La Società provvederà a designare i referenti del servizio ai quali l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa.
2. Per l'ACI, i rapporti relativi all'esecuzione del contratto in oggetto verranno intrattenuti con il Servizio Attività Sportive o con il Broker.

## **21. Clausola Broker**

1. L'ACI è assistita dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le Società AON S.p.A. (mandataria e capogruppo) e la G.eA. gestioni e assicurazioni S.r.l. (mandante), broker assicurativo dell'Ente come previsto nelle clausole broker, contenute nello specifico capitolato tecnico.
2. La remunerazione del broker è determinata nella misura del 8% (otto per cento) del premio imponibile per l'intera durata contrattuale e sarà totalmente a carico della Società aggiudicataria.
3. Salvo diversi accordi tra la contraente (ACI), il broker uscente e il broker subentrante nel rispetto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le Società AON S.p.A. (mandataria e capogruppo) e la G.e A. gestioni e assicurazioni S.r.l. (mandante), curerà la gestione della polizza assicurativa relativa al lotto di cui all'articolo 2.

## **22. Modificazioni e Comunicazioni**

1. Tutte le modificazioni del presente contratto debbono risultare per atto scritto firmato da entrambi i contraenti.

2 Tutte le modificazioni tra le parti debbono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, fax inviate agli indirizzi come indicati dalle parti:

Automobile Club d'Italia.....

Società.....

### **23. Oneri e spese contrattuali**

1. Sono a carico della Società tutti gli oneri e le spese contrattuali ad eccezione di quelle che per legge competono all'ACI.
2. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

Data,

LA SOCIETÀ

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

#### **CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO**

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art.02 - Oggetto del contratto;
- Art.03- Variazioni del servizio;
- Art.05 - Condizioni generali del servizio;
- Art.06 - Impegni specifici della Società, commi 2, 3;
- Art.07 - Corrispettivi, commi 2,3;
- Art.08 - Fatturazione e modalità di pagamento, commi 1, 2,3;
- Art.09 - Divieto di cessione del contratto;
- Art.10 – Esonero responsabilità obbligo manleva;
- Art.11 -Obblighi di riservatezza e segretezza;
- Art.15- Recesso, commi 1,2,3 ;
- Art.16 - Risoluzione;
- Art.17 - Giurisdizione, legge, foro competente;
- Art.20 - Clausola broker;
- Art.21 – Modificazioni e comunicazioni.

Data

LA SOCIETA'

*Automobile Club d'Italia*



**CONTRATTO PER I SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA  
RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E  
MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE**

**POLIZZA N. ....**

**SOCIETA' .....**

***PERIODO 31.12.2014/31.12.2017***

**CONTRATTO N. ....**

**ALLEGATO 1**

**POLIZZA N. ....**

**CONTRATTO PER I SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE  
OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE**

**ALLEGATO 2**

**1. OFFERTA ECONOMICA**

**CONTRATTO PER I SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE  
OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE**